

ALL.D

## CONVENZIONE

### per la realizzazione in co-progettazione definitiva di un piano per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nell'ambito della Rete Sai - ex Siproimi - Progetto n.1906

L'anno 20..., addì ... del mese di .....

il Comune di VENTIMIGLIA (C.F. e p. I.V.A.: 00247210081), in persona del Dirigente del Settore ....., dott. ...., in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n° ..... del .....

e

....., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ....., alla via/piazza ....., n. .... (CAP .....), p. iva ....., C.F. ...., iscritta nel ..... con il numero .....

**Premesso** che tra le funzioni fondamentali che il Comune esercita è prevista la Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, IV co. della Costituzione (art. 6, comma 1, lett. g);

#### **Dato atto** che

- in data 22 dicembre 2020, il Ministero dell'Interno ha pubblicato un nuovo Avviso, "Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SAI EX SIPROIMI", attraverso il finanziamento di nuovi progetti destinati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
- in data 11 agosto 2021 il Ministero dell'Interno con DM n. 23420 integra il precedente decreto del 1° luglio che aveva ammesso al finanziamento 51 nuovi progetti SA, e prevede uno scorrimento di graduatoria dove i nuovi progetti finanziati salgono a 96, per un complessivo di 1532 posti, facendo così rientrare al finanziamento il Comune di Ventimiglia, posizionato al posto 86 della graduatoria, per un importo complessivo pari ad €448.958,21 ;

**Richiamati:**

- la Determina dirigenziale n. 204 del 30.3.2017, esecutiva, di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di co progettazione;
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Ventimiglia in data ..... di indizione dell'istruttoria pubblica per la coprogettazione definitiva e realizzazione del progetto;
- i verbali della Commissione di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute – entro il termine previsto dall'Avviso - all'Amministrazione nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la determina dirigenziale n. ....del ..... di conclusione del procedimento ad esito del quale la proposta formulata dall'Ente Attuatore è stata ritenuta rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relative Graduatorie.

### **Rilevato che**

- la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente Attuatore – auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

### **Richiamato** infine il seguente quadro normativo:

- art. 118 comma 4 della Costituzione della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328, il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi.
- Autorità Nazionale Anticorruzione – Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore”, per il quale le amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, “assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento” e al comma 3 si chiarisce che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”.
- Art. 55 D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»
- la sentenza della Corte Costituzionale 131 del 26/06/2020 ;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

## **ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La convenzione ha per oggetto la co-progettazione definitiva ed alla successiva realizzazione di interventi necessari al rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nell'ambito della Rete Sai - ex Siproimi.

Il progetto si pone l'obiettivo di accogliere, in una o più strutture destinate allo scopo sino a un massimo di 18 minori stranieri non accompagnati di sesso maschile, secondo le modalità previste dalla normativa regionale e nazionale in materia.

L'ente potrà riservare fino ad un massimo di 6 posti per l'accoglienza in pronta emergenza, secondo le modalità previste dalla normativa regionale e nazionale in materia.

Il Comune di Ventimiglia con l'Ente Attuatore ....., che accetta, attiva un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel Quadro Progettuale di Riferimento (allegato A), come ulteriormente sviluppati, modificati o integrati nell'Offerta irrevocabile (allegato B) presentata e valutata dalla Commissione valutatrice della procedura selettiva.

A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nel comma che precedono sono allegati alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il soggetto attuatore dovrà attivare tutti i servizi di accoglienza sulla base delle previsioni del D.M. 18/11/2019 e delle Linee Guida ad esso allegate, in particolare gli articoli 34 e 35 delle Linee Guida.

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente Attuatore mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), individuate nella propria Offerta vincolante.

## **ART.2 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

Il progetto avrà la durata di 12 mesi, dal.....al....., fatta salva la possibilità di proseguire il progetto fino alla data del 31/12/22 qualora alla scadenza dei 12 mesi non fosse stato speso tutto il budget previsto.

## **ART.3 -RISORSE ECONOMICHE ADIBITE ALL'ATTIVITA' DEL PROGETTO E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

Il costo complessivo del progetto per tutta la sua durata, pari a 12 mesi è pari a € **448.958,21** calcolato, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019, prevedendo un costo massimo prodie pro capite di € 68,33 per l'accoglienza di 18 minori per 365 giorni/anno (Determina 14231 del 17/07/2020 della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo).

Il progetto verrà finanziato completamente con risorse finanziarie del Ministero dell'Interno e pertanto nessun onere finanziario sarà posto a carico del Comune di Ventimiglia.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, il Soggetto attuatore, salvo la previsione di un anticipo da parte del Ministero, dovrà anticipare tutte le risorse necessarie all'esatto adempimento di quanto previsto dal Progetto.

Il Soggetto attuatore terrà, per quanto di competenza, i registri e prospetti obbligatori di cui al Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR e successive modifiche o integrazioni, i cui fac-simile sono forniti dal Servizio Centrale per le attività di rendicontazione richieste dal Ministero dell'Interno e, in particolare:

- copia informatica per consultazione
- Registro generale delle spese
- Prospetto analitico delle spese suddivise per codice
- Registro delle presenze dei beneficiari
- Registro delle erogazioni ai beneficiari
- Prospetti relativi ai costi del personale

1. Il Soggetto sarà tenuto altresì ad esibire i sopraccitati registri in ogni momento al responsabile del progetto comunale e/o ai suoi incaricati. Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le indicazioni e alle scadenze fornite dal Ministero dell'Interno.
2. Le spese rendicontate dovranno essere conformi al Piano finanziario preventivo approvato in fase di co-progettazione e all'eventuale Piano finanziario rimodulato che verrà presentato dal Comune al Ministero dell'Interno nei limiti delle rimodulazioni possibili, dopo concertazione con il soggetto attuatore.
3. Le spese sostenute verranno rimborsate, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi, secondo le regole previste dalle norme, dalle circolari e dai manuali relativi allo SPRAR. Il Comune di Ventimiglia si impegna a liquidare le spese rendicontate all'ente gestore nei limiti del budget assegnato. La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.
4. Il soggetto gestore sarà tenuto alla restituzione degli eventuali importi delle spese dallo stesso rendicontate non riconosciuti dal Ministero dell'Interno/Servizio Centrale al termine delle verifiche del rendiconto consuntivo presentato.

Gli ulteriori aspetti amministrativo-finanziari sono consultabili sul sito del Ministero dell'Interno.

Alla scadenza del progetto, il rapporto convenzionale con il soggetto attuatore si risolverà automaticamente, senza alcun obbligo di disdetta o recesso. Resta salva la facoltà dell'Ente di procedere alla revoca dell'affidamento in caso di inadempimento, ovvero in caso di adempimento tardivo o inesatto, da parte del soggetto attuatore, oltre alla possibilità di risolvere la Convenzione.

Un Revisore contabile indipendente, NOMINATO DIRETTAMENTE DAL Ministero, assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, dell'esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e europea, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione. Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nel «certificato di revisione» di cui al «Manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute. (art 30 DM 18/11/2019). Il soggetto attuatore è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta.

#### **ART.4 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.

L'appaltatore è tenuto a fornire al proprio personale tutte le informazioni ed i corsi di formazione, nonché relativo aggiornamento, previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii., al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Si ricorda inoltre l'obbligo in capo all'Amministrazione comunale e all'appaltatore di cui all'art 26, comma 2, di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, e di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Inoltre, l'appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione comunale la documentazione necessaria alla verifica della propria idoneità tecnico professionale, ex art 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante l'attività lavorativa, con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del Medico competente, ove previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi.

L'appaltatore è tenuto a presentare all'Amministrazione comunale (oltre al nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione):

- il nominativo del Medico Competente;
- la dichiarazione di essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi;
- l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio (con idoneità tecnica, in numero non inferiore a 4 come da DM 16 Luglio 2014 e comunque in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore nel periodo dell'appalto) e per il primo soccorso, e l'indicazione del Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti all'emergenza antincendio e al primo soccorso dovranno essere in possesso dell'attestato di formazione secondo quanto prescritto rispettivamente dal D.M. del 10.03.98 e dal D.M. n.388/03;
- il piano di emergenza interno.

Si dovranno altresì rispettare tutte le norme previste dal D.M. del 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'appaltatore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento di alcune attività, specificate o comunque necessarie all'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, il personale dell'appaltatore ne deve essere dotato in conformità con il D.Lgs. n. 81/2008.

Tutto il personale dell'appaltatore dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento riportante l'indicazione del Datore di lavoro, la fotografia e le generalità del lavoratore (art. 26, comma 8 D. Lgs. n. 81/2008).

Dovranno altresì essere rispettate tutte le normative nazionali emanate in riferimento alle misure di contenimento da Covid-19, con spese a carico del soggetto attuatore.

## **ART.5 CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Il soggetto attuatore deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta.

In ogni caso il Comune si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi appaltati.

Il Comune delega i propri referenti per la verifica degli aspetti pedagogici, organizzativi e tecnici dello svolgimento del servizio.

Essi ordinariamente possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile al monitoraggio e/o controllo dello svolgimento del servizio appaltato, anche su segnalazione di terzi.

Dalle attività di controllo e ispezione potrà essere redatto verbale, da consegnare in copia all'aggiudicatario in caso di contestazioni.

L'aggiudicatario può presentare deduzioni e chiarimenti prima del termine fissato per l'adozione dei provvedimenti.

Restano salvi i controlli e la vigilanza della ASL e degli altri enti aventi competenza istituzionale in materia.

Sempre nell'ambito dei controlli, l'Ente locale presenterà al servizio centrale per il successivo inoltro alla Direzione centrale, la scheda di monitoraggio e la relazione di cui all'art. 42 del D.M. 18/11/2019.

Il gestore, in accordo con il Comune, si impegna ad organizzare una riunione bimestrale di coordinamento, monitoraggio sullo stato di attuazione e avanzamento del progetto. Di ogni incontro si impegna a redigere verbale provvederà ad inoltrare una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione. Il gestore si impegna a garantire un costante aggiornamento della banca dati dello SPRAR/SIPROIMI, come forma di monitoraggio e controllo nei confronti del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale.

È fatto obbligo al soggetto gestore di trasmettere ogni mese alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura, di cura e tutela, nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di sopra descritti.

## **ART.6 RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI E DISCIPLINA APPLICATA AI LAVORATORI**

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore dovrà osservare, nei confronti di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa. Precisamente l'appaltatore si impegna nei confronti del personale:

- a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale.

L'incaricato della gestione deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato, nei rapporti di diritto tra affidatario e Amministrazione comunale si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti specifici.

Il soggetto attuatore è tenuta, inoltre, all'osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero emanate dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nei territori nei quali si svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente contratto.

## **Art. 7 – INADEMPIENZE E PENALI**

Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, il Comune di Ventimiglia si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'Ente Attuatore può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione, rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Ventimiglia, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale verrà trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'Ente Attuatore si è impegnato ad eseguire come risultanti dall'Offerta presentata: penale da min. € 50,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.
- € 10,00 per ogni giorni di ritardo nella presentazione della documentazione richiesta per la documentazione

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Ventimiglia nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Ente Attuatore nella domanda di partecipazione.

## **Art. 8 – RISOLUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'Ente Attuatore, IL Comune di Ventimiglia liquiderà le sole spese da questi sostenute (previa verifica della presenza della documentazione giustificativa per il rimborso dal Ministero) e fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'organismo;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'organismo;
- interruzione non motivata delle attività;

- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato in fase di Offerta vincolante;
- quando l'organismo si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Ventimiglia in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

## **Art. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Ventimiglia fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Ventimiglia, P.zza della Libertà n. 3, 18039, Tel. 0184 2801 (centralino) – PEC: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it).
3. Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
  - a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
  - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
  - c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
  - d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
  - e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  - f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
4. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
6. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

7. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
8. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato.
9. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679 Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679).
10. Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”).

#### **Art. 10 – RINVII NORMATIVI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse, con particolare riferimento al DM 18/11/2019 ed alla Manualistica SPRAR.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Imperia.

#### **Art. 12 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore.

#### **Art. 13 – ALLEGATI**

La presente Convenzione è redatta in duplice originale. Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

- i) Allegato “A” - Quadro di Riferimento Progettuale redatto dal Comune di Ventimiglia ed approvato dal Ministero;
- ii) Allegato “B” – proposta progettuale irrevocabile redatta dal soggetto attuatore;
- iii) Allegato “C” - Avviso pubblico di manifestazione di interesse sottoscritto in ogni pagina per accettazione;